

Codice A1820C

D.D. 20 marzo 2023, n. 832

BICB1-2023 - RFI Rete Ferroviaria Italiana - Autorizzazione idraulica e Concessione demaniale breve per l'utilizzo di area demaniale per interventi di manutenzione straordinaria delle opere a protezione del ponte ferroviario al km 11+680 della linea Ferroviaria Santhià-Biella sul Torrente Elvo in Comune di Salussola (BI).



ATTO DD 832/A1820C/2023

DEL 20/03/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli

OGGETTO: BICB1-2023 – RFI Rete Ferroviaria Italiana – Autorizzazione idraulica e Concessione demaniale breve per l'utilizzo di area demaniale per interventi di manutenzione straordinaria delle opere a protezione del ponte ferroviario al km 11+680 della linea Ferroviaria Santhià-Biella sul Torrente Elvo in Comune di Salussola (BI).

Vista l'istanza del giorno 14 dicembre 2022, acquisita al nostro protocollo al n. 52935/A1820C, successivamente integrata con nota registrata al n. 3156/A1820C in data 25 gennaio 2023, presentata dalla Società RFI Rete Ferroviaria Italiana con sede legale in Roma, Piazza della Croce Rossa 1, finalizzata ad ottenere l'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 e la concessione demaniale breve per l'occupazione di un'area demaniale per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria delle opere a protezione del ponte ferroviario al km 11+680 della linea Ferroviaria Santhià-Biella sul Torrente Elvo in Comune di Salussola (BI);

visto che l'intervento prevede i seguenti tre lotti:

LOTTO 1 realizzazione dei micropali e delle travi testa palo a protezione della spalla sinistra e della prima pila lato sinistro;

LOTTO 2: realizzazione della platea a protezione delle fondazioni del ponte ferroviario sul lato destro (1°, 2° e 3° campata a partire dalla spalla destra – platea a quota inferiore) e realizzazione della scogliera lungo tutta la sponda destra, sia a monte che a valle del ponte ferroviario, suddividendo il lotto in due fasi: Fase 2A (realizzazione della scogliera in sponda destra e della platea sotto la 1° e la 2°) e Fase 2B (completamento della platea a quota inferiore, fino alla zona di deposito);

LOTTO 3: realizzazione della platea a protezione delle fondazioni del ponte ferroviario sul lato sinistro (4° e 5° campata a partire dalla spalla destra – platea a quota superiore) e realizzazione della scogliera lungo tutta la sponda sinistra, sia a monte che a valle del ponte ferroviario; riempimento di depressioni poste a valle del ponte con materiale proveniente dalle zone di scavo.

preso atto che l'area demaniale verrà occupata per la realizzazione di piste di accesso, isole di lavoro, guadi, argini provvisori e come area di stoccaggio temporaneo di massi ciclopici prima del

loro posizionamento finale in alveo;

preso atto inoltre che la stessa area demaniale verrà occupata secondo il cronoprogramma dei lavori per mesi 14 salvo sospensioni, pertanto per un periodo superiore a 15 giorni;

dato atto che l'avviso di presentazione dell'istanza è stato pubblicato all'albo pretorio del Comune di Salussola dal 10 al 25 febbraio 2023 con n. 84/2023 e che nei successivi 15 giorni non sono state presentate osservazioni o controdeduzioni;

dato atto che la Società richiedente ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie e del canone demaniale come previsto dal Regolamento Regionale n° 14/R/2004 così come modificato dal regolamento regionale n° 2/R/2011;

visto il parere favorevole di compatibilità dell'intervento con la fauna acquatica, allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale (art. 12 della L.R. n. 37/2006 e della D.G.R n. 72-13725 del 29/03/2010 e ss.mm.ii.), rilasciato dalla Provincia di Biella – Tutela e valorizzazione ambientale – Servizio Caccia e Pesca nelle acque interne, con nota registrata al nostro protocollo al n. 6934/A1820C in data 15 Febbraio 2023;

vista la documentazione e gli elaborati progettuali a corredo dell'istanza dalla quale si evincono gli interventi proposti e le relative modalità operative;

poiché i lavori interferiscono con il corso d'acqua demaniale denominato "Torrente Elvo" è necessario procedere al rilascio dell'autorizzazione in linea idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904;

esaminati gli atti progettuali, l'occupazione risulta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del corso d'acqua in questione;

constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge e che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo stabiliti dall'art. 2 comma 3 del Regolamento Regionale n. 14/R del 6/12/2004, così come modificato dal Regolamento Regionale n. 2/R del 4/4/2011;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D. 25/7/1904 n.523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- art. 90 del D.P.R. n. 616/1977: "Decentramento amministrativo";
- Deliberazione n. 9/1995 dell'Autorità di bacino del fiume Po, approvazione del Piano Stralcio 45;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 8 ottobre 1998, n. 14/LAP/PET;
- artt. 86 e 89 del D. Lgs. n. 112/1998: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";
- art. 59 della L.R. n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D. Lgs. n. 112/1998";
- Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;

- artt. 4 e 16 del D.Lgs 165/2001: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- art. 17 della L.R. n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- art. 13 "Utilizzo dei beni del demanio idrico ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera b della L.R. 44/2000" della L.R. n. 20 del 5/8/2002, e l'art.1 "Modifica della l.r. 20/2002, e disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di pertinenze idrauliche e determinazione dei relativi canoni" della L.R. 18/5/2004, n.12;
- Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n.97 e la circolare prot. n. 737/SA0001 del 3/08/2016 del Settore Trasparenza e Anticorruzione;
- Regolamento regionale D.P.G.R. n. 14/R del 6 dicembre 2004, recante: "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (L. R. 18/05/2004, n. 12)";
- Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

DETERMINA

di autorizzare, ai sensi del R.D. 523/1904 ed ai soli fini idraulici, la Società RFI Rete Ferroviaria Italiana, con sede legale in Roma, Piazza della Croce Rossa 1, ad utilizzare l' area demaniale dell' alveo del Torrente Elvo per interventi di manutenzione straordinaria delle opere a protezione del ponte ferroviario al km 11+680 della linea Ferroviaria Santhià-Biella sul Torrente Elvo in Comune di Salussola (BI) secondo le caratteristiche e le modalità indicate ed illustrate nell'elaborato progettuale allegato all'istanza;

l'autorizzazione è rilasciata con l'obbligo di rispettare le seguenti prescrizioni:

- il cantiere dovrà essere allestito nella località ed in conformità della documentazione tecnica allegata all'istanza, con particolare riferimento alle opere provvisionali ed alla quota di sommità delle stesse nel rispetto dei tempo di ritorno progettuali, alle savanelle, ai guadi provvisionali, agli argini provvisionali ed alle tubazioni di scarico, nessuna variazione potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione dello scrivente Settore Tecnico regionale;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente il quale si obbliga altresì alla loro manutenzione anche nel tratto significativo di monte e di valle al fine di garantire l'officiosità idraulica ed apporvi tutte le modifiche ed aggiunte che, a giudizio insindacabile della Regione Piemonte, in qualità di autorità idraulica, si rendessero in futuro necessarie per garantire il buon regime idraulico del corso d'acqua;
- nell' area di cantiere che coincide con l' alveo demaniale del Torrente Elvo è vietato installare e stazionare spogliatoi, strutture ad uso ufficio, servizi igienici e/o altre strutture od attrezzature che durante gli eventi di piena potrebbero ridurre la sezione utile di deflusso o comunque costituire materiale flottante;
- le aree di stoccaggio in alveo del materiale utilizzato per la realizzazione dei lavori debbono essere ridotte, limitate nel tempo e comunque sgomberate nel caso di avverse condizioni climatiche con la possibilità che si manifestino incrementi idrometrici con allagamento delle stesse;
- l'eventuale realizzazione in fase esecutiva di opere provvisionali e/o piste di cantiere su sedime demaniale e/o nella fascia di rispetto art. 96 RD 523/1904 che non siano state previste o sufficientemente dettagliate nel progetto sarà oggetto di specifica successiva istanza al fine di ottenere la relativa autorizzazione da questo Settore Tecnico regionale;
- occorrerà predisporre, a monte ed a valle del guado, idonei cartelli monitori di tipo unificato figurativo e polilingue segnalanti il pericolo di piene, anche improvvise, del corso d'acqua;
- il richiedente, al fine di evitare condizioni di pericolo, dovrà effettuare tutte le valutazioni di

sicurezza previste dalla legge e conseguentemente adottare tutti gli opportuni provvedimenti che dovessero rendersi necessari per la sicurezza della pubblica e privata incolumità;

- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni di alveo o di sponda, se necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo e conferito in discariche autorizzate;
- è fatto divieto assoluto di trasportare materiali inerti fuori alveo, di sradicare vegetazioni o ceppaie sulle sponde, di formare accessi all'alveo non autorizzati, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi e con l'obbligo di ripristinare, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali nel caso siano interessate dai lavori in questione;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza, entro il 31/03/2025 con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga, che dovrà comunque essere debitamente motivata, sempreché le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo. Durante tutto il periodo di realizzazione dell'opera, resta a carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- premesso che le lavorazioni in alveo dovranno essere eseguite in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D. Lgs 81/2008 e s.m.i., svincolando questa Amministrazione ed i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d'acqua;
- RFI Rete Ferroviaria Italiana dovrà dare comunicazione a questo Settore Tecnico regionale, a mezzo di Posta Elettronica Certificata, del nominativo del tecnico Direttore dei Lavori, nonché della data d'inizio dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificarne la rispondenza a quanto autorizzato;
- ad avvenuta ultimazione RFI Rete Ferroviaria Italiana dovrà inviare al Settore Tecnico regionale la dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto autorizzato ed in osservanza delle prescrizioni in Determinazione;
- durante la costruzione dell'opera non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua e dovrà essere garantita l'efficienza idraulica;
- nel caso in cui i Bollettini di Allerta Meteorologica emessi da ARPA Piemonte indichino un rischio idrogeologico e/o idraulico con livelli di allerta superiore al verde dovrà essere predisposta la vigilanza sul tratto di territorio interessato dall'intervento ed adottati tutti i provvedimenti che dovessero rendersi necessari per la sicurezza della pubblica e privata incolumità, anche allertando la Protezione Civile comunale ;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione e dei propri funzionari in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo), in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto, mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione della competente Autorità;
- il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore Tecnico regionale, dovrà eseguire, a sua cura e spese, tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia delle opere realizzate sia dell'alveo e delle aree ripali, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto ai sensi dell' art. 12 del TU 523/1904, che si renderanno

necessarie per il mantenimento di buone condizioni di officiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

- l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o si renda incompatibile per ragioni di pubblico interesse. Nel caso di revoca il richiedente non potrà reclamare diritti di alcun genere;
- l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso dell'autorizzazione stessa;
- il soggetto autorizzato dovrà rigorosamente rispettare i programmi di manutenzione delle strutture ferroviarie in attraversamento del Torrente Elvo e delle opere realizzate;
- il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti disposizioni di legge in vigore (autorizzazione di cui al D.P.R. 380/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia", al D. Lgs. N. 42/2004 vincolo paesaggistico, alla L.R. n.45/1989 vincolo idrogeologico, L.R. n. 37/2006 tutela della fauna ittica, Legge 431/1985 sulla Tutela ambientale, ecc.), con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e Regolamenti vigenti, nonché dell'impegno di adeguamento a quelli che verranno emanati in materia di polizia idraulica;

Il presente provvedimento costituisce autorizzazione all'occupazione e relativa concessione delle aree demaniali interessate all'esecuzione dei lavori in oggetto ed ha validità **fino al 31 dicembre 2023, fatta salva la possibilità di proroga.**

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale Regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al TAR entro 60 gg. e al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

I Funzionari estensori:

Eligio Di Mascio

Alberto Mugni

LA DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)

Firmato digitalmente da Giorgetta Liardo